



Decreto n° 075 / Pres.

Trieste, 21 marzo 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ART. 30
REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO - ADOZIONE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 21/03/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 21/03/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 21/03/2018

Premesso che il 27 aprile 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, recante norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;

Premesso che il Regolamento stesso si applica dal prossimo 25 maggio 2018, data in cui i soggetti pubblici degli Stati membri che trattano dati personali sono tenuti a darvi attuazione, anche in mancanza di una legislazione statale o regionale specifica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale numero 674 del 31 marzo 2006, in cui si è individuata fra l'altro la figura del titolare del trattamento relativamente all'Amministrazione regionale;

Visto l'articolo 30 del citato regolamento europeo che prevede che “Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità”;

Ricordato che con proprio decreto n. 0146/Pres. del 12 maggio 2006, su conforme deliberazione della Giunta regionale numero 948 del 12 maggio 2006, è stato emanato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”»;

Considerato che nel citato regolamento sono descritti in schede i singoli trattamenti di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, seppur limitatamente ai dati sensibili e giudiziari;

Ritenuto di aggiornare la descrizione dei trattamenti censiti alla luce dell'attuale articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, integrando le informazioni relative ai trattamenti di dati personali non sensibili o giudiziari, ai sensi di quanto prescritto dal regolamento europeo al fine di predisporre il registro delle attività di trattamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018 con la quale è stato individuato il Responsabile della protezione dei dati dell'Amministrazione regionale secondo quanto previsto dall'articolo 37 del citato Regolamento;

Viste le linee guida sui Responsabili della protezione dei dati (RPD) adottate il 13 dicembre 2016 dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che nelle linee guida sopraccitate è prevista la possibilità di affidare al Responsabile della protezione dei dati il compito di tenere il registro dei trattamenti;

Decreta

1. Di adottare il Registro dei trattamenti dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.
2. Il Registro dei trattamenti è conservato presso il Responsabile della protezione dei dati dell'Amministrazione regionale.
3. Il Responsabile per la protezione dei dati provvede ad aggiornare e integrare il Registro in conseguenza di nuovi trattamenti introdotti dall'Amministrazione regionale ovvero qualora si

ravisi la necessità o l'opportunità di apportarvi modificazioni.

- Avv. Debora Serracchiani -